



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

Dott. Antonio MATANO Presidente

Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere

Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 19.08.2024 iscritta al n. 301/2024 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del **20.02.2025**

d a

SOCIETA' COOPERATIVA DHARMA A R.L. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Lauro e Alessia Wanda Massione del foro di Milano, e dall'avv. Paolo Brambilla del foro di Cremona, quest'ultimo domiciliatario giusta delega in atti.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Brescia, come da procura generale in atti.

RESISTENTE APPELLATO

OGGETTO:

Obbligo contributivo
datore di lavoro



In punto: appello a sentenza n. 53 del 2024 del Tribunale di Cremona.

Conclusioni:

Del ricorrente appellante:

Come da ricorso

Del resistente appellato:

Come da memoria

Fatto e diritto

Con la sentenza n. 53 del 29.2.2024, il Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta da Dharma Cooperativa a r.l. avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020000244/DDL notificato dall'Inps in data 17.7.2020 per complessivi euro 158.122,86 a titolo di contributi e somme aggiuntive. Il verbale unico si fondava sull'accertamento ispettivo effettuato l'8.1.2020 dall'ITL di Cremona presso il macello Pini Italia di Castelveverde (CR), ove erano addetti – in forza di specifico appalto – alcuni lavoratori della Cooperativa. In tale occasione, gli ispettori avevano accertato che la ricorrente – *“cooperativa multiservizi che svolge prevalentemente attività di pulizie, facchinaggio, movimentazione e sanificazione”* – aveva applicato il C.C.N.L. Multiservizi anche ai dipendenti che, presso il suddetto stabilimento, nel periodo dal 01.05.2018 al 31.12.2019, erano stati adibiti all'attività di macellazione e lavorazione carni; secondo gli ispettori, la mancata applicazione del C.C.N.L. Industrie



Alimentari - ritenuto confacente alle mansioni concretamente svolte - aveva determinato l'erronea individuazione dell'imponibile contributivo e il versamento dei relativi contributi in misura inferiore al dovuto. Il Tribunale, rigettata l'eccezione di nullità della diffida ad adempiere per vizi formali, ha ritenuto corretto il calcolo dei contributi sulla retribuzione dovuta ai sensi del C.C.N.L. Industrie Alimentari in quanto dal contratto di appalto emergeva come oggetto dello stesso non fosse soltanto l'attività di facchinaggio, pulizia e portierato, ma anche quella di macellazione e prima lavorazione delle carni. A tali mansioni erano adibiti, in via esclusiva o almeno prevalente, i lavoratori collocati presso un apposito reparto, denominato "Pedana", come confermato agli ispettori dallo stesso presidente del CdA della Cooperativa e dal responsabile dei lavoratori adibiti all'appalto Pini Italia Azzaoui, i quali avevano riferito di mansioni di scuoiamento, taglio ed eviscerazione dei maiali. Gli stessi ispettori avevano potuto osservare i lavoratori addetti alla "Pedana" occuparsi della mattazione, dell'eviscerazione e della prima sezionatura delle carcasse. L'ispettore Fasoli, sentito come teste, aveva precisato che l'individuazione dei dipendenti adibiti alla "Pedana" si era basata principalmente sull'elenco prodotto dall'Inps il 29.6.2022 su richiesta del giudice e fornito direttamente agli ispettori da uno dei lavoratori. Azzaoui, sentito anche come teste, aveva confermato di avere consegnato agli ispettori l'elenco prodotto in atti, con indicazione dei lavoratori presenti quel giorno e delle mansioni svolte, e cioè se fossero stabilmente adibiti alla macellazione o solo



alle restanti attività. Secondo il primo giudice, quindi, non vi era dubbio che i lavoratori inseriti nell'elenco fossero adibiti in via prevalente alle attività di prima macellazione e che dovessero essere inquadrati in forza del C.C.N.L. Industrie Alimentari. Detto questo in relazione ai lavoratori presenti al momento dell'accesso, secondo il Tribunale non erano emerse valide ragioni neppure per negare che gli altri dipendenti indicati nel verbale opposto fossero – o fossero stati – adibiti in via prevalente alle medesime mansioni, presso il reparto “Pedana” o scanno. Sul punto, il giudice *a quo* ha evidenziato che il teste Fasoli aveva chiarito che i nominativi dei lavoratori per i quali vi era evasione contributiva erano stati individuati mediante un *confronto incrociato tra le posizioni Inps e quelle assicurative Inail*, in quanto i lavoratori addetti alla “Pedana” erano stati assicurati presso Inps con un codice apposito e risultavano assicurati presso Inail per il rischio del taglio della carne. Quindi, verificato che tutto il personale in servizio presso la “Pedana” al momento dell'accesso risultava assicurato per il rischio specifico della lavorazione della carne, era coerente affermare che anche il restante personale non reperito *in loco*, ma impiegato alle dipendenze della Cooperativa presso l'appalto e nel medesimo periodo, essendo assicurato per il medesimo rischio, fosse anche adibito ad analoghe mansioni. A conferma di ciò, la stessa datrice di lavoro aveva riconosciuto ad alcuni dei lavoratori adibiti alla macellazione un'indennità *ad personam* per “*maggiorazione lavorazione carni*”, il che deponeva per la loro stabile assegnazione alle anzidette mansioni. Tanto



chiarito, erano inconferenti le contestazioni generiche dell'operato degli ispettori sollevate dalla opponente, la quale aveva negato ogni attività di macellazione, invocato il carattere meramente deduttivo dell'accertamento e allegato l'assenza di alcuni lavoratori o la cessazione del loro rapporto di lavoro. Ed infatti, mancava finanche l'offerta di prova contraria in relazione alla posizione dei lavoratori non presenti, non essendo state neppure indicate le diverse mansioni a cui gli stessi sarebbero stati adibiti in luogo dell'attività di macellazione o scanno. Era inconferente, del resto, la circostanza che al momento dell'accesso vi fossero dipendenti assenti o con rapporto cessato, posto che l'accertamento aveva riguardato un lasso di tempo ampio, nel quale era fisiologica la turnazione o la sostituzione dei lavoratori, e che gli ispettori avevano individuato i lavoratori adibiti alla macellazione anche attraverso l'esame del Lul, dell'elenco dei dipendenti impiegati nella lavorazione delle carni e dell'elenco dei lavoratori assicurati per il rischio specifico del taglio delle carni. Secondo il Tribunale, risultava quindi corretta l'applicazione del C.C.N.L. Industrie Alimentari, essendovi piena prova dell'espletamento di mansioni di scuoiamento, mezzenatura, rifilatura ed eviscerazione, né si poteva dubitare che la iugulazione, la decapitazione e la lavorazione delle frattaglie costituissero attività di macellazione e prima lavorazione delle carni, anziché di facchinaggio e pulizia, come forzatamente sostenuto dalla ricorrente. Il primo giudice ha poi escluso che l'indennità *ad personam* costituisse posta idonea a compensare le differenze del trattamento economico di base



tra C.C.N.L. Multiservizi e C.C.N.L. Industrie Alimentari, sia perché riconosciuta ad alcuni soltanto degli addetti alla pedana, sia perché applicata senza specificazione dei criteri di calcolo, rivelandosi, di fatto, uno strumento per il riconoscimento di maggiorazioni ulteriori ed aggiuntive rispetto alla paga base contrattualmente dovuta, e quindi non finalizzata a colmare il *gap* derivante dall'applicazione del C.C.N.L. Multiservizi. Infine, il Tribunale ha ritenuto corretti sia l'applicazione delle sanzioni previste in caso di evasione contributiva che il recupero dei benefici contributivi ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006.

Con ricorso depositato il 19.8.2024, ha proposto appello Società Cooperativa Dharma a r.l., chiedendo la riforma della sentenza con integrale annullamento del verbale unico di accertamento.

Con memoria del 10.2.2025, si è costituito l'Inps, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.

All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.

Con il primo motivo di appello, Società Cooperativa Dharma a r.l. ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto dimostrato che i lavoratori per i quali era stata elevata la contestazione di evasione contributiva fossero addetti alla "Pedana" e quindi a mansioni di macellazione e lavorazione delle carni. In realtà,



l'attività di macellazione era minoritaria sia con riguardo all'attività generale della società (era pacifico che la stessa non avesse altri appalti nel settore di lavorazione delle carni), sia all'appalto Pini nel suo complesso (nell'ambito del quale l'attività prevalente era di pulizia, sanificazione degli ambienti e facchinaggio, con conseguente corretta applicazione del C.C.N.L. Multiservizi, esclusa dal medesimo solo per *“le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici C.C.N.L. corrispondenti”*), sia con riferimento ai lavoratori impiegati in “Pedana”. In particolare, di circa 100 dipendenti Dharma occupati in Pini, al massimo 25 (nei periodi di massima produzione) erano assegnati alla “Pedana” e questi ultimi non svolgevano solo il lavoro in “Pedana” (che anch'esso peraltro comprendeva in sé anche attività di facchinaggio), ma anche altre attività come facchinaggio e confezionamento in base alle esigenze e non sempre erano adibiti all'appalto Pini. L'appellante ha lamentato che gli ispettori non avevano identificato i lavoratori presenti in “Pedana” al momento dell'accesso, né avevano accertato la frequenza e la durata dell'assegnazione a tale zona. Non era vero, poi, come sostenuto dal Tribunale che gli ispettori avessero esteso l'accertamento ai lavoratori non presenti al momento dell'accesso sulla base dell'*“elenco dei dipendenti impiegati nella lavorazione delle carni”*, documento non presente negli atti di causa e che neppure gli ispettori avevano indicato quale elemento di prova da loro acquisito. Del resto, non



poteva neppure essere da sola indicativa della prevalente adibizione alla “Pedana” l’iscrizione all’Inail con matricola prevista per l’uso del coltello, essendo compatibile anche con l’adibizione al bisogno. Secondo l’appellante, il fatto, pacifico, che l’indennità *ad personam* fosse attribuita su base oraria per importi differenziati era significativa della non stabile adibizione alla “Pedana”.

Con il secondo motivo di appello, Società Cooperativa Dharma a r.l. ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 2070 c.c., ben potendo l’imprenditore applicare il C.C.N.L. siglato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative con riferimento all’attività prevalentemente svolta, nella specie il C.C.N.L. Multiservizi, considerato che 25 lavoratori addetti alla “Pedana” su un totale di 100 impiegati nell’appalto erano un dato marginale rispetto alla attività prevalente, e che, in ogni caso, le attività di “Pedana” erano un servizio non connotato da quel carattere di autonomia funzionale ed organizzativa tale da poter condurre al superamento dell’inquadramento previdenziale nell’attività prevalente. In ogni caso, la società ha evidenziato che ai lavoratori addetti alla “Pedana” era corrisposta un’indennità *ad personam* aggiuntiva rispetto al trattamento riservato ai lavoratori addetti unicamente all’attività di pulizia o facchinaggio. Tale indennità era stata regolarmente assoggettata a contribuzione e, ciononostante, gli ispettori non ne avevano tenuto conto nel calcolo dell’imponibile dichiarato e, quindi, delle differenze con l’imponibile in ipotesi applicabile ai sensi del C.C.N.L. Industria Alimentare.



Con il terzo ed il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza per avere ritenuto applicabili le sanzioni previste per il caso di evasione contributiva e per avere confermato il recupero dei benefici contributivi.

L'Inps si è costituito chiedendo la conferma della sentenza ed evidenziando come fosse provato che oggetto principale dell'appalto fosse l'attività di macellazione, oltre ad attività strettamente connesse alla macellazione stessa, risultando ciò dallo stesso testo del contratto e dalle dichiarazioni del Presidente del CdA della Cooperativa. Lo stesso prospetto dei lavoratori consegnato dalla società agli ispettori confermava l'oggetto dell'appalto, consistente nell'attività di macellazione, oltre che nelle attività strettamente connesse. Inoltre, i lavoratori per i quali era stato effettuato il recupero contributivo erano stati specificamente individuati in quelli iscritti alla matricola INPS 2602632607, per i quali veniva pagato il premio Inail per il rischio connesso all'uso del coltello. Corretto, quindi, era il recupero contributivo fondato sull'applicazione del C.C.N.L. Industria Alimentare, non prevedendo il C.C.N.L. Multiservizi l'attività di lavorazione carni e non applicandosi esso alle attività specificamente previste da altri C.C.N.L.. Secondo l'Istituto, la contribuzione obbligatoria andava calcolata sulla base del C.C.N.L. di "categoria", intesa come settore produttivo in cui opera l'impresa. Del tutto irrilevante era, poi, l'attribuzione di indennità *ad personam* ad alcuni lavoratori addetti alla lavorazione delle carni, trattandosi di importi comunque assoggettabili a contribuzione in base al principio di



onnicomprensività della retribuzione imponibile.

In fatto, occorre premettere che il contratto di appalto sottoscritto dalla società appellante con Pini Italia s.r.l. aveva ad oggetto, ai sensi dell'art. 2 dello stesso, le seguenti attività: *“movimentazione suini in stalla, stordimento ad elettroanestesi, iugulazione a coltello manuale, appendimento manuale a catenaria aerea di trasporto, depilazione automatica conseguente a passaggio in vasca di scottatura; eviscerazione suini a coltello manuale, timbratura automatica a fuoco, mezzenatura con impiego di sega mezzene, stacco a coltello manuale della testa e relativo facchinaggio per appendimento a giostre, lavorazione a coltello manuale delle frattaglie e relativo facchinaggio per trasferimento in cassette; facchinaggio manuale per carico camion con cartoni sciolti; facchinaggio manuale per carico camion con lardello fresco appeso; confezionamento sottovuoto in buste plastiche e cartoni di prodotti vari, loro etichettatura e relativo facchinaggio; facchinaggio prodotti della congelazione (stacco lardello da catenaria, costituzione pallet per scassetamento prodotto congelato); facchinaggio manuale prosciutti resi; confezionamento manuale di piedi di suino in cartoni.”*

Con il verbale unico di accertamento e notificazione oggetto di opposizione, gli ispettori hanno contestato alla Cooperativa appellante l'applicazione del C.C.N.L. Multiservizi anche ai lavoratori addetti alla “Pedana”, dove si svolgevano le attività di



mattazione, eviscerazione e prima sezionatura delle carcasse. Secondo gli ispettori, a tali lavoratori, sulla base delle mansioni dai medesimi effettivamente svolte, si sarebbe invece dovuto applicare ai sensi dell'art. 2070 c.c. il C.C.N.L. Industria Alimentare. Gli ispettori hanno quindi, in relazione ai soli lavoratori impiegati nelle attività di macellazione, ricalcolato l'imponibile contributivo, applicando le retribuzioni e le relative maggiorazioni orarie previste dal CCNL Industria Alimentare, dando atto che l'indennità *ad personam* corrisposta ad alcuni lavoratori non poteva compensare la differenza di trattamento retributivo derivante dall'applicazione del C.C.N.L. Multiservizi. Al verbale ispettivo è allegata una tabella con indicazione dei lavoratori interessati dall'accertamento – individuati (come spiegato dall'ispettore sentito come teste) sulla base dell'elenco acquisito in sede ispettiva dal lavoratore Azzaoui e dell'assicurazione per il rischio connesso all'uso di coltelli - e dell'imponibile contributivo ricalcolato mese per mese da maggio 2018 a dicembre 2019.

Tanto premesso in fatto, l'art.1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dispone che *“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi*



una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”

La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad un importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e questo principio opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che deve essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva.

Secondo giurisprudenza di legittimità consolidata e pienamente condivisibile, la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost. (Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 19759 del 2024; Cass., Sez. Lav., sentenza n. 801 del 2012).

A sua volta, l'art. 2070 c.c. dispone che “*L'appartenenza*



alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività."

Anche tale articolo è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha condivisibilmente affermato che l'inquadramento, ai fini della contribuzione previdenziale, di un'impresa che svolga più attività, di cui una prevalente e l'altra accessoria, deve essere effettuato con riguardo all'attività prevalente (Cass., Sez. Lav., sentenza n. 1335 del 1993).

Tanto premesso in fatto e diritto, si ritiene che i primi due motivi di appello siano fondati, in quanto il C.C.N.L. sulla base del quale calcolare il minimale contributivo non va individuato in relazione alle mansioni svolte da ciascun lavoratore, ma in relazione al settore di appartenenza dell'impresa datrice di lavoro.

Di conseguenza, l'operazione di riconteggio dell'imponibile contributivo con applicazione del C.C.N.L. Industria Alimentare anziché del C.C.N.L. Multiservizi effettuata con il verbale opposto in relazione ai lavoratori addetti all'attività di macellazione e di lavorazione della carne sulla base delle mansioni concretamente svolte non può essere confermata, in quanto contraria alle norme applicabili siccome interpretate dalla Corte di Cassazione.

Tale interpretazione appare pienamente condivisibile in



quanto conforme alla lettera dell'art. 2070 c.c., laddove fa riferimento all'attività esercitata dall'imprenditore e non certo all'attività svolta dal singolo lavoratore, e del tutto ragionevole (si pensi alla difficoltà di applicare diversi C.C.N.L. a seconda delle mansioni svolte dai lavoratori ed alle ricadute nel caso di esercizio dello *jus variandi* in corso di rapporto).

È vero che con la memoria di costituzione l'Inps ha affermato l'applicabilità del C.C.N.L. Industria Alimentare in forza della prevalenza dell'attività di macellazione nel contesto dell'appalto Pini.

Anche tale prospettazione, tuttavia, non appare condivisibile per più ragioni.

In primo luogo, anche senza considerare che la stessa diverge da quella contenuta nel verbale di accertamento e che logicamente implicherebbe l'applicazione del C.C.N.L. Industria Alimentare a tutti i dipendenti impiegati nell'appalto e non solo a quelli addetti ad attività di macellazione e lavorazione carni, si ritiene che la valutazione circa il C.C.N.L. applicabile debba essere fatta, salvo quanto previsto dall'art. 2070 comma 2 c.c., con riguardo al settore di appartenenza del datore di lavoro e quindi alla sua complessiva attività (che nel caso di specie è pacificamente quella della prestazione di servizi di pulizia e facchinaggio cui trova applicazione il C.C.N.L. Multiservizi, non risultando che la Cooperativa fosse impegnata in altri appalti nel settore alimentare). Né, d'altronde, appare applicabile nella fattispecie il secondo comma dell'art. 2070 c.c., a norma del quale *“Se l'imprenditore esercita distinte attività*



aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività". Ed infatti, le attività di lavorazione delle carni e di facchinaggio non erano svolte nel caso di specie in via autonoma una dall'altra, ma nell'ambito del medesimo appalto, del medesimo stabilimento e con riguardo al medesimo prodotto, che veniva lavorato, confezionato, movimentato e caricato sui camion.

In secondo luogo, anche volendo utilizzare quale parametro per l'individuazione del C.C.N.L. applicabile quello dell'attività prevalentemente svolta nell'appalto, non potrebbe comunque ritenersi applicabile il C.C.N.L. Industria Alimentare. Ed infatti, dai documenti prodotti e dallo stesso verbale di accertamento risulta in ogni caso la prevalenza, nell'ambito dell'appalto Pini, dell'attività di facchinaggio rispetto a quella di macellazione e lavorazione delle carni. In particolare, a fronte di un totale di circa 120 lavoratori impiegati nell'appalto, siccome risultante dall'elenco dei lavoratori acquisito in sede di ispezione ed utilizzato dagli stessi ispettori per individuare i lavoratori addetti alla "Pedana" (prodotto da Inps su ordine del primo giudice il 29.6.2022), risulta come questi ultimi fossero solo una trentina, quindi una minoranza della forza lavoro impiegata. Dagli stessi elenchi allegati al verbale di accertamento e notificazione emerge che l'imponibile contributivo è stato ricalcolato per una trentina circa di lavoratori (variabili a seconda del periodo di riferimento), siccome ritenuti addetti alla macellazione e lavorazione della carne. Ebbene, il fatto che le attività di macellazione e



lavorazione carni fossero svolte da una minoranza dei lavoratori impiegati nell'appalto porta ad escludere la prova della prevalenza dell'attività di macellazione, prova della quale era onerato l'Inps, trattandosi del presupposto di applicabilità del C.C.N.L. Industria Alimentare.

In definitiva, i primi due motivi di gravame sono fondati. Ciò impone, in riforma della sentenza gravata, di annullare il verbale di accertamento opposto, con conseguente assorbimento dei motivi di appello terzo e quarto.

Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.

P.Q.M.

- 1) in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Cremona, annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020000244/DDL del 14.7.2020;
- 2) condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio ed in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per l'appello.

Brescia, 20.2.2025

Il Consigliere estensore



(dott.ssa Laura Corazza)

Il Presidente

(dott. Antonio Matano)

